

Regolamento di disciplina degli studenti

Il presente regolamento coinvolge a vario titolo l'intera comunità scolastica, ognuna secondo quanto richiesto dal ruolo occupato nel comune intendimento che tutta la Scuola si presenti come luogo di formazione e crescita.

Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni, si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente, si assenta solo per gravi e giustificati motivi per i quali è obbligato a presentare la giustificazione. Mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto; evita ogni manifestazione di aggressività, nel rispetto di compagni, insegnanti, personale A.T.A e del loro lavoro.

Lo studente fa attenzione a tenere in ordine gli oggetti personali ed usa solo quelli utili alla sua attività di studio.

Lo studente rispetta i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia o lavora; collabora in prima persona a renderlo confortevole ed accogliente

Lo studente può utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola anche fuori dell'orario di lezione, secondo le regole, le procedure e le norme di sicurezza prescritte, impegnandosi a risarcire eventuali danni apportati anche se involontari.

Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici, agevolando il rapporto di comunicazione tra scuola e famiglia.

Lo studente è chiamato a contribuire al buon funzionamento della scuola, anche attraverso suggerimenti e proposte, utilizzando sia canali informali sia canali istituzionali (collettivo, assemblea, Consiglio di Istituto, ecc.).

(Codice disciplinare)

Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della riparazione del danno, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e vanno applicate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e giustizia

La responsabilità disciplinare è personale e la sanzione deve essere pubblica e trasparente.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima aver esposto le proprie ragioni

In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità della persona.

Nessuna sanzione può influire sul profitto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari sono:

Il richiamo verbale e quello scritto sono inflitti dal docente, dal Dirigente, dal Consiglio di classe.

Il richiamo scritto viene annotato sul registro di classe.

La sospensione senza obbligo di frequenza, è deliberata dal Dirigente Scolastico (fino a tre giorni) o dal consiglio di classe aperto ai rappresentanti dei genitori e degli studenti (oltre i tre giorni). Il consiglio di classe può anche decidere ed organizzare per lo studente attività da

svolgere in altra classe (es.: tutor) o attività riparatrici, se si tratta di danni arrecati alle strutture.

L'allontanamento dalla comunità scolastica è deliberato dalla giunta esecutiva compiuti tutti gli atti istruttori ed acquisite le informazioni necessarie.

Tenuto conto dei principi e dei criteri precedenti, l'organo competente dovrà irrogare provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle seguenti infrazioni:

richiamo verbale per condotta scorretta verso i compagni, gli insegnanti, il personale ATA e disturbo durante le lezioni

richiamo scritto per frequenti scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale A.T.A., disturbo continuato durante le lezioni. Nel caso in cui venga comminata nel corso dello stesso anno scolastico un'ammonizione per la terza volta, il Consiglio di Classe si riunisce per riesaminare il caso ed eventualmente decidere un ulteriore provvedimento.

Sospensione senza obbligo di frequenza per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale A.T.A., assenza ingiustificata o arbitraria, turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, insegnanti e personale A.T.A., danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola di non grande valore, molestie continuate nei confronti di altri.

Allontanamento dalla comunità scolastica per recidiva dei comportamenti, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, atti o molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Quando si tratti di sanzioni inflitte per danneggiamenti di strutture, attrezzature, ecc., l'organo competente a decidere la sanzione delibera - se lo ritiene opportuno - ad integrazione o in alternativa alla stessa - una multa il cui ammontare deve tenere conto del ripristino del bene di proprietà della scuola eventualmente danneggiato, distrutto o sottratto. Nel caso di multa inflitta in alternativa alla sanzione disciplinare, quest'ultima, cioè il provvedimento disciplinare, non integra la documentazione scolastica dello studente.

In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia ed il consiglio di classe dello studente interessato.

Di ogni sanzione superiore al richiamo scritto viene data comunicazione scritta alla famiglia e, attraverso il registro di classe, all'insegnante coordinatore, ai docenti, alla classe di appartenenza dell' alunno.

Le sanzioni di ordine superiore al "richiamo scritto" sono conservate nel fascicolo personale dello studente ed integrano le informazioni relative alla sua carriera scolastica.

(Modalità di funzionamento degli organi competenti)

Per le sanzioni che prevedono la sospensione senza obbligo di frequenza, per un periodo superiore a tre giorni, gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito lo studente interessato e gli eventuali testimoni.

Contro le decisioni degli organi competenti che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, all'autorità amministrativa competente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

(Organo di Garanzia)

Il Consiglio di Istituto designa l'Organo di Garanzia, composto da un rappresentante dei docenti, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori. Il Presidente dell'Organo di Garanzia è il Dirigente Scolastico.

Il Presidente dell'Organo di Garanzia ha diritto di voto; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni e delibera il proprio regolamento. La componente studentesca è rinnovata annualmente. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal docente.

Il Consiglio di Istituto designa i componenti dell'Organo di Garanzia sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti, dal Comitato studentesco e dal Comitato dei genitori.

All'Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica. I ricorsi debbono essere inviati all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione. Il presidente ha diritto di voto.

(Norma finale)

Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il presente Regolamento, unitamente a quello di Istituto ed al Piano dell' Offerta formativa sarà pubblicato sul sito della scuola.